

CIRCOLARE PER LO STUDIO

EDIZIONE STRAORDINARIA

Decreto “Cura Italia” di marzo 2020

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 17 marzo 2020 il

**DECRETO LEGGE “COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E IL SOSTEGNO ALL'ECONOMIA”.**

Nella presente circolare in estrema sintesi le novità del cd. Decreto “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

Lunedì 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del **Decreto-legge** contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie **per far fronte all'emergenza Coronavirus**. Il [Decreto 18/2020](#), chiamato anche “Cura Italia” (**di seguito chiamato semplicemente Decreto**) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, ed è entrato in vigore questo stesso giorno.

In questa circolare le principali misure fiscali previste nel Decreto.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga – FIS (artt. 19-22)

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di **ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà** a causa del Coronavirus:

- 1) **cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge**, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
- 2) **fondo di integrazione salariale rafforzato** per aziende con più di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
- 3) **cassa integrazione in deroga** per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. Le risorse stanziare per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.

In particolare:

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)	
♦	I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" , per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
♦	Sono dispensati dall'osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni aggiuntive e il termine per la richiesta, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica .
♦	La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
♦	Tali periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.
♦	L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Non si applica il limite temporale di 30 giorni per le richieste, né il tetto aziendale, per l'anno 2020.
♦	Il trattamento, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con pagamento diretto da parte dell'INPS .
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)	
♦	Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso .
♦	Non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 5 d.lgs 148/2015
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)	
♦	I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno

ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

- ♦ I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'art 19 di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

- ♦ Le Regioni e Province autonome possono riconoscere **per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti** dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, **tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro **previo accordo sindacale** che può essere concluso anche in via telematica. L'accordo **non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.**

Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter (art. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato **un congedo straordinario fino a quindici giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- ♦ **lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50%** della retribuzione
- ♦ **Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità**
- ♦ **Lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020**



Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.

- ♦ La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
- ♦ Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), **in corso di fruizione già alla data del 5 marzo** e durante tutta la sospensione, **sono convertiti** nel congedo straordinario per coronavirus.
- ♦ **Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità** in situazione di gravità (ex L.104 1992)

I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, inoltre, **possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS**.

SOSTEGNO FAMIGLIE CON FIGLI (MODALITA' ALTERNATIVE)		
CONGEDO FAMILIARE STRAORDINARIO RETRIBUITO	VS.	VOUCHER BABY SITTING
♦ Per dipendenti pubblici e privati ♦ Iscritti Gestione separata ♦ Autonomi iscritti gestioni INPS ♦ 15 gg con indennità al 50% ♦ figli fino a 12 anni o disabili senza limite di età ♦ a partire dal 5 marzo 2020 ♦ possibile la trasformazione di congedi familiari già in corso		♦ 600 euro ♦ 1000 euro solo per il personale sanitario pubblico e privato
CONGEDO NON RETRIBUITO		
♦ per tutta la durata della chiusura delle scuole ♦ senza indennità ma con diritto alla conservazione del posto ♦ figli fino a 16 anni		

Per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato**, appartenenti alle categorie:

- ♦ dei medici,
- ♦ degli infermieri,
- ♦ dei tecnici di laboratorio biomedico,
- ♦ dei tecnici di radiologia medica e
- ♦ degli operatori sociosanitari,

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel **limite massimo di 1.000,00 euro**.

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.

Infine, per i Sindaci dei Comuni è previsto l'ampliamento dei permessi speciali da 48 fino a 72 ore. Inoltre, le assenze dal lavoro per i lavoratori dipendenti pubblici sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Indennità lavoro autonomo e lavoro a termine (artt da 27 a 31; 38)

Gli articoli da 27 a 29 prevedono l'erogazione di **indennità "per il mese di marzo" pari a 600 euro¹**, che non concorrono alla formazione del reddito, erogate dall'Inps su domanda, **per le seguenti categorie²**:

- ♦ **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020
- ♦ **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata** e continuativa attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
- ♦ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ♦ **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
- ♦ **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ♦ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).

Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato **che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza**.

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" (art 54)

L'articolo 54 prevede che per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo "solidarietà mutui prima casa"³:

- ♦ **l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, **in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- ♦ per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.

¹ La dicitura, che ha preso il posto della definizione "una tantum" presente nelle prime bozze, sembra preludere a una ulteriore indennità per il mese di aprile come accennato dai ministri Gualtieri e Catalfo in conferenza stampa, ma non c'è certezza probabilmente sulle risorse economiche disponibili.

² un bonus analogo è assicurato ai collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche (v. oltre: art. 96)

³ di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007



Recentemente, il DL n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle **ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni**, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

L'articolo 55 riscrive l'articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita⁴ prevedendo che **qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti⁵ può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:**

- ◆ **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile⁶**, alla data della cessione;
- ◆ **importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ⁷** non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.



Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.



Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono

- ◆ essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione,
- ◆ essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
- ◆ essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta **vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito** di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

⁴ Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

⁵ Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto

⁶ ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

⁷ di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano⁸,

- ◆ alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza⁹.
- ◆ alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)

L'articolo 56 consiste in una **moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19**. In particolare, **possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore**, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- ◆ **le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;**
- ◆ **la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;**
- ◆ **il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.**

La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. **A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.**

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

⁸ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

⁹ ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il Decreto prevede **a favore**:

- ◆ dei **lavoratori dipendenti**¹⁰;
- ◆ con **reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro**;

un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è **ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.**

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti esercenti:

- ◆ attività d'impresa;
- ◆ arte o professione;

un **credito d'imposta** nella misura del **50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.



Le disposizioni applicative saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Il Decreto prevede **per i soggetti esercenti attività d'impresa**, per l'anno 2020, un **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di **immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#).

¹⁰ Art. 49 comma 1 TUIR. "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro".

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, il Decreto **sospende i termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- ♦ **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- ♦ **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- ♦ **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- ♦ **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- ♦ **nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali.**

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro** il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il **30.06.2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, pagamenti derivanti da accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento delle dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	Versamento in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 (chi ha già pagato non ha diritto al rimborso)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti	

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pertanto **i termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici** degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **che scadono entro il 31 dicembre** dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, **sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione**. Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022.

Sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter¹¹ e quello previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio"¹².

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti previsto per il 28.02.2020 per la rata della rottamazione-ter e quello previsto per il 31.03.2020 per la rata del saldo e stralcio	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 (che essendo domenica slitta al 1° giugno 2020)
SOGGETTI INTERESSATI	
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, del saldo stralcio	

¹² Articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Indennità collaboratori sportivi (Art.96)

Riconosciuta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, la stessa **indennità di 600,00 €** prevista per i titolari di partita Iva (dall'art.27), anche in relazione ai **rapporti di collaborazione** presso:

- ◆ federazioni sportive nazionali,
- ◆ enti di promozione sportiva,
- ◆ società e associazioni sportive dilettantistiche¹³,

già in essere alla data del 28 febbraio 2020.

L'indennizzo che verrà riconosciuto non concorrerà alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione **e della mancata percezione di altro reddito da lavoro**, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le esaminerà secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo dovranno essere individuate con decreto del MEF, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

¹³ di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917